



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 1061/2026

Determinazione. n. **845** del **16/04/2026**

Oggetto: FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L. - SEDE LEGALE IN VIA XIII STRADA, N. 40, CATANIA - SEDE DELL'ATTIVITÀ IN C/DA GROTTA PERCIATA S.N., SIRACUSA. STABILIMENTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI SIRACUSA AL FGL 138, P.LLE 313, 315.

LAT. 15°09'18,3 - LONG. 37°01'53,1 (WGS84)

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
- AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.

PRATICA SUAP N. 00137720876-04032020-1520

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"* e Parte V *"Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di scarico dei reflui;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativa allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, allegato 5, relativo alle *"Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc"*;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987, *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 – scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002, *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995, *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997, *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* in materia di inquinamento acustico e di scarichi idrici

Visto il D.lgs. n. 42 del 17/02/2017, *"Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 09/08/2007 relativo alle *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 176/GAB del 09/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale, come modificato dal Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 19/GAB del 11/03/2010 che ne ha sostituito l'art. 2;

Visto il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente del 16/12/2015 (pubblicato nella G.U.R.S. – Parte I, n. 55 del 31/12/2015);

Viste le altre norme e circolari che regolano lo scarico delle acque reflue, l'impatto acustico e le emissioni in atmosfera;

Preso atto che la Società **FRANCESCO FERRARA ACCARDI & Figli S.r.l.** (di seguito denominato Gestore), già autorizzata con D.R.S. n. 450 rilasciato dall'Assessorato Territorio Ambiente il 13/04/2006, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, istanza di A.U.A. per:

- rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'impianto di conglomerati bituminosi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'impianto di conglomerati cementizi;
- comunicazione di esercizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- comunicazione in materia di impatto acustico, ex art. 8, co.4, Legge N. 447/1995.

per lo stabilimento ubicato nel comune di Siracusa, in C/da Grotta Perciata, identificato al N.C.E.U. del suddetto comune al fgl. 138, P.lle 313, 315, con istanza pervenuta a questo Ente per il tramite del SUAP, a mezzo PEC, acquisita al prot. gen. n. 12947 del 03/04/2020 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e successiva integrazione documentale, ns prot. n. 5689 del 11/02/2021;

Visti la convocazione della C.d.S. ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m.i., prot. n. 15142

del 23/04/2021, rinviata con nota prot.n. 16416 del 05/05/2021 ed il relativo verbale, prot.int. n.596/Sett. X del 13/05/2021, trasmesso con nota prot. gen. n.17897 del 17/05/2021;

Vista la nota ns prot. n. 43657 del 23/11/2021 di preavviso di parere contrario emesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, prot. n. 9150 del 22/11/21, per gli aspetti di competenza;

Vista la documentazione integrativa acquisita dall'ente con prott. nn. 14608 e 14609 del 16/05/2025 comprendente (prot. 14608/25) la richiesta della Società di ripresa dell'iter istruttorio rinunciando all'esercizio di attività di recupero e stoccaggio dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la nota di convocazione di C.d.S. in modalità asincrona, prot.n. 26154 del 30/09/25, prot.int. 688/Sett.X del 29/09/2025 per l'acquisizione dei pareri endoprocedimentali relativi ai titoli abilitativi di cui all'istanza di AUA ad esclusione dell'attività di recupero e stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa presentata dalla Società "FRANCESCO FERRARA ACCARDI & Figli S.r.l." a corredo dell'istanza e la documentazione integrativa presentata, inclusa quella acquisita ai prott.gen. nn. 30431 e 30435 dell'11/11/2025;

Vista la convocazione della Conferenza di Servizi, in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. in videoconferenza, prot.gen. n. 3425 del 09/02/2026 ed il relativo verbale trasmesso con nota prot. n. 6248 del 04/03/2026;

Vista la nota dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dip. Regionale Ambiente - Servizio 1, prot. n. 12614 del 24/02/2026, acquisita dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa al prot. gen. n. 5230 del 25/02/2026, con la quale viene richiesta alla Società istante l'acquisizione di documentazione relativa alla pregressa autorizzazione nonché relativa alla rinuncia all'attività di gestione rifiuti;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, rilasciato dal Settore Sviluppo Sostenibile - Tutela Territorio e Ambiente -Transizione Energetica - Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare del Comune di Siracusa prot. n. 14525 del 04/03/2026, acquisito da questo Ente con nota prot. gen. n. 6148 del 04/03/2026 per lo stabilimento di "produzione di conglomerato bituminoso e cementizio", gestito dalla Società "FRANCESCO FERRARA ACCARDI & Figli S.r.l.", sito in Siracusa, c/da Grotta Perciata, identificato al N.C.E.U. al fgl 138, p.lle 313, 315, del comune di Siracusa;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI espresso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dip. Regionale Ambiente - Servizio 1, prot. n.14525 del 4/03/2026, acquisito da questo Ente in pari data con prot. gen. n. 6148, relativo alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'A.U.A., quale atto autorizzativo finale, provvede, ove dovuto, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. **ed al** D. Lgs. 05/11/2024, n. 174, titolo VIII (tasse sulle concessioni governative) ed agli adempimenti connessi;

Valutata d'ufficio la documentazione agli atti;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, L. 142/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 della L.R. 21/05/2019, n.7;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di adozione AUA dell'ente;

Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

1. di adottare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, **il provvedimento di A.U.A.** richiesto dalla società **"FRANCESCO FERRARA ACCARDI & Figli S.r.l."** – Sede Legale in Via XIII Strada, N. 40-Catania e sede dell'attività di **"Produzione di conglomerati bituminosi e cementizi"** in Siracusa, c/da Grotta Perciata, identificata al N.C.E.U. al fgl. 138, p.lle 313 e 315, del Comune di Siracusa, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in fossa Imhoff e successiva subirrigazione;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di conglomerato cementizio e bituminoso;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, co. 4, L. n. 447/1995;

2. di dare atto che il Gestore deve svolgere l'attività come segue:

2.1 nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, rilasciato dal Settore Sviluppo Sostenibile - Tutela Territorio e Ambiente -Transizione Energetica - Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare del Comune di Siracusa con prot. n. 43099 del 12/02/2026, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. 5001 del 23/02/2026 (**All. A**), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo a:

- scarico sul suolo delle acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, tramite fosse Imhoff e subirrigazione;
- valutazione di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995, art.8;

derivanti dall'attività di **"Produzione di conglomerati bituminosi e cementizi"**, ubicata in Siracusa, C/da Grotta Perciata fgl. 138, p.lle 313 e 315 del Comune di Siracusa.

2.2 nel rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 ed in particolare:

- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "area a verde", piantumata con specie vegetali idonee a garantire l'evapotraspirazione o soluzioni alternative che assolvono alla medesima funzione, fermo restando l'interdizione dell'area per gli altri usi e l'adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
- che non si verifichino fenomeni di impaludamento o di esalazioni di odori molesti;
- che vengano effettuate periodiche verifiche da personale addetto per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e della rete disperdente;

- che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per verifiche e controlli;

2.3 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite imprese autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete/condotte di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Siracusa e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;

2.4 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;

2.5 deve essere presentata istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata, fermo restando quanto disposto dall'art. 103, co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2005 e ss.mm.ii.;

3. Relativamente all'Impatto acustico, se previste ulteriori fonti di emissioni acustiche rispetto a quanto misurato e già presentato nella relazione fonometrica, si prescrive una nuova misurazione acustica del sito in questione durante l'attività in oggetto a pieno regime, entro 30 gg dal rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP di Siracusa, per la verifica del rispetto dei limiti normativi da trasmettere, per il tramite del SUAP, all'Ufficio competente del Comune di Siracusa, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia ed all'ASP SR, per l'eventuale seguito di competenza;

4. nel rispetto del PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI espresso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dip. Regionale Ambiente Servizio 1, prot. n. 14525 del 4/03/2026, acquisito con prot. gen. n. 6148 del 4/03/2026, relativo alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (**All. B**), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di prendere atto della planimetria in cui sono rappresentati i punti di emissione in atmosfera e gli scarichi delle acque reflue, facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot.gen.n. 30435 dell'11/11/2025 (**All. C**);

6. **di dare atto**, altresì, che il Gestore deve:

6.1 assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;

6.2 comunicare preventivamente a questa Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n.59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;

6.3 presentare preventivamente una nuova istanza di A.U.A. in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;

6.4 presentare un'istanza a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, almeno **sei mesi prima della sua scadenza**, così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

6.5 **comunicare** a questa Autorità competente, tramite il SUAP, **ogni variazione della titolarità dell'A.U.A.**;

7. **di dare atto** che questa Autorità competente:

7.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza

qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

7.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'A.U.A. al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Siracusa, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP, per il seguito di competenza;

9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

10. di dichiarare:

10.1 che **sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto**, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;

10.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;

11. di dare atto che il SUAP territorialmente competente, **ove dovuto**, provvede a:

- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando, se dovuta, la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 ed al titolo VIII (tasse sulle concessioni governative) del D.Lgs. 05/11/2024 n. 174;
- verificare, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 89 del del D.Lgs. 05/11/2024 n. 174, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

La sottoscritta **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

La sottoscritta **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento alla presente proposta, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

IL CAPO SETTORE

Vista la suesposta proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente n. 10 del 31/03/2026 che lo conferma Responsabile degli Uffici e dei Servizi (capo settore) del X Settore;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

***Si attesta** che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.*

*La sottoscritta **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

Il sottoscritto dichiara, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comu-

nitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

ALLEGATO “A”

Parere del Comune di Siracusa

SCARICO ACQUE REFLUE E IMPATTO ACUSTICO

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere favorevole con condizioni rilasciato dal Settore Sviluppo Sostenibile - Tutela Territorio e Ambiente -Transizione Energetica - Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare del Comune di Siracusa con prot. n. 43099 del 12/02/2026, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. 5001 del 23/02/2026 relativo allo scarico sul suolo delle acque reflue recapitanti in fosse Imhoff con successiva subirrigazione ed alla valutazione di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995 per lo stabilimento di produzione di conglomerato bituminoso e cementizio, gestito dalla Società **“FRANCESCO FERRARA ACCARDI & Figli S.r.l.”**, sito in Siracusa, c/da Grotta Perciata, identificato al N.C.E.U., fgl 138, p.lle 313 e 315, del Comune di Siracusa.



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA
TERRITORIO E AMBIENTE - TRANSIZIONE
ENERGETICA

Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare (E.Q.)



Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
SEDE

e pc

spett.ble Soc. Francesco Ferrara Accardi & Figli Srl

Via XIII STRADA 40
95100 - Catania

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13/3/2013, n. 59, relativa all'insediamento di tipo produttivo ubicato in Via Contrada Grotta Perciata sn, censito in catasto al F.138 p.la 315 sub. 1 e 2, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di:

- Autorizzazione scarico acque reflue, Parte III, D. lgs. n. 152/06;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, com. 4, L.N. 447/95.
- Autorizzazione Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D. lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- Attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. lgs 152/2006;

Prat n° 00137720876-04032020-1520 – soc. Francesco Ferrara Accardi & Figli srl.

In riferimento all'istanza pervenuta in data 19/05/2025 prot. gen.n.0119892 e successiva ultima integrazione del 09/02/2026 prot. gen.0037979, con la quale è stato richiesto il parere endo procedimentale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'insediamento dell'attività produttiva di cui in oggetto:

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, l'immobile è dotato di certificazione di Agibilità, prot.05798/08 del 29/04/2008, così come dichiarato dall'Ing. Angelo Testa;

Considerato che, la zona risulta essere non servita da **pubblica fognatura**;

Relativamente allo scarico acque reflue, di cui alle Parte III, D. lgs. n. 152/06;

Vista la legge regionale n.27 del 15/05/86 che, fra l'altro, disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella pubblica fognatura e in particolare gli art. 24, 38, 39, 40, 41 e 44;

- Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;
- Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;
- Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;
- Vista la SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue;

Considerato che l'impianto di smaltimento dei reflui dell'attività produttiva deriva esclusivamente dai servizi igienici degli uffici e che lo stesso risulta dotato di idonei sistemi di depurazione di tipo biologico, comprensivi di vasche di accumulo, dissabbiatura, disoleatura, sedimentazione primaria e digestione anaerobica, con dispersione sul suolo mediante condotta disperdente, nonché considerata l'esclusione di sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni e tossici, quest'Ufficio esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, relativamente all'opera in oggetto, **a condizione che** siano rispettati i valori limite di immissione delle acque reflue urbane e industriali recapitate sul suolo, ai sensi del **D.Lgs. 152/06**.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

Per quanto concerne la Valutazione previsionale di Impatto Acustico

Vista la SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico;

Considerato che, la ditta in oggetto, ha effettuato tutte le verifiche attinenti la Valutazione previsionale di Impatto Acustico presso la sede, mediante rilievi fonometrici eseguiti ai sensi della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e del DM del 16 marzo 1998, **per quanto di competenza si prende atto** a condizione che: i parametri rilevati rientrano nei limiti di zona ai sensi del DPCM 1 marzo 1991, e nei parametri previsti in materia di Inquinamento Acustico.

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione saranno superati, ai sensi della L. n.447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, si provvederà incorrere ad una sanzione amministrativa di cui all'art.10, (articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017).

Relativamente alle emissioni in atmosfera di cui all'art.272 del D.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

Vista la "SCHEDA C" debitamente sottoscritta dal tecnico Dott. Carmelo Raimondi, attestante l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga, **per quanto di competenza si rilascia parere Favorevole.**

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate o in caso di mancata autorizzazione, o autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata ai sensi del art.269 comma 1 si può incorrere nell' arresto da 2 mesi a 2 anni o in un'ammenda da **€ 1.000 € a € 10.000,00**, ai sensi dell'art. 279, comm. 1 del D.Lgs. 152/06.

Se in possesso di autorizzazione che riporti sostanziali modifiche, la pena inflitta è la medesima ai sensi dell'articolo 269, comma 8, una modifica non sostanziale senza comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da **€ 300 € a € 1.000,00**, ai sensi dell'art. 279, comm. 1 del D.Lgs. 152/06;

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a **€ 10.000**. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo [29 quattuordecies](#), comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo [269](#), comma 6, o ai sensi dell'articolo [272](#), comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 500 a € 2.500**. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 500 a € 2.500**, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo [273 bis](#), comma 6 e comma 7, lettere c) e d);

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo [29 quattuordecies](#), comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo [269](#), comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 1.000 a € 10.000**.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Relativamente all'Attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. lgs 152/2006;

Considerato che, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, svolta ai sensi degli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006, rientra nel regime delle procedure semplificate ed è ammissibile

purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni tecniche di settore, ovvero;

Che i rifiuti trattati rientrino tra le tipologie ammesse alle procedure semplificate;

Che le operazioni di recupero siano limitate a quelle espressamente previste dagli allegati normativi di riferimento;

Che siano rispettati i quantitativi massimi, le caratteristiche dei rifiuti e le modalità operative stabilite dalla legge;

Che l'impianto sia idoneo sotto il profilo urbanistico, edilizio e ambientale;

Che siano garantite adeguate misure di prevenzione dell'inquinamento e di tutela della salute e dell'ambiente.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione alla competente autorità e il rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dagli enti preposti al controllo, nonché l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, emissioni, scarichi e gestione delle aree di stoccaggio.

Alla luce di quanto sopra, **si esprime parere favorevole** allo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006, **subordinatamente al pieno e continuo rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni eventualmente impartite dagli enti competenti.**

AVVERTE

che la validità dell'**AUA** è **pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006. Fatte salve le applicazioni, condizioni e requisiti dell'art.19, dal comma 1 al 6-ter, L. n. 241 del 7 agosto 1990, di cui agli Uffici ed Enti preposti per l'eventuale seguito di competenza.

Si fa presente che: il presente provvedimento non produce alcun effetto giuridico in quanto atto propedeutico al provvedimento finale di AUA.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori dell'impianto, almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità all'esercizio, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti.

Il Tecnico Incaricato

Dott. in Ing.^a Corrado Gianna

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Ing. Vincenzo Trigilia

Il Dirigente
Ing. Leonardo Patti

ALLEGATO B

**Parere endoprocedimentale del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”-
Dipartimento dell’Ambiente - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Regione Siciliana**

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL’ART.269, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI espresso dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dip. Regionale Ambiente - Servizio 1, prot. n.14525 del 4/03/2026, acquisito da questo Ente in pari data con prot. gen. n. 6148, per il rinnovo con modifiche sostanziali dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dello stabilimento di produzione di conglomerato bituminoso e cementizio, gestito dalla Società **“FRANCESCO FERRARA ACCARDI & Figli S.r.l.”**, sito in Siracusa, c/da Grotta Perciata, identificato al N.C.E.U., fgl 138, p.lle 313 e 315, del Comune di Siracusa.



Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0014525 del 04/03/2026

OGGETTO: Riferimento pratica n. 00137720876-04032020-1520
Società Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. – "Stabilimento sito in C/da Grotta Perciata nel territorio del Comune di Siracusa destinato all'attività di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi"
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.

Parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Settore X Territorio e Ambiente
decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it
iole.rizza@provincia.siracusa.it

S.U.A.P. del Comune di Siracusa
suap.sr@certmail.camcom.it

e, p.c.

Società Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l.
ferraraaccardi@pec.it

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";

Visto lo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell'08/05/2015 recante adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.410 del 12/11/2019 "Adozione modulistica unificata e standardizzata in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera" e il titolo V della parte Quarta "Bonifica di siti contaminati";

Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto l'art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale - polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)
- b) per le altre aree - polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

- Vista** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente”;
- Vista** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;
- Visto** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Polizzi l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”, con decorrenza dal 02/01/2026;
- Visto** il D.R.S. n. 450 del 13/04/2006 con il quale il Servizio 3 di questo Dipartimento ha rilasciato alla società Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/1988;
- Vista** l'istanza di rinnovo del D.R.S. n. 450 del 13/04/2006 presentata ai sensi dell'art. 281, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in data 27/12/2011, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 595 del 04/01/2012;
- Vista** la nota prot. n. 688/Sett.X del 29/09/2025 (prot. DRA n. 68084 del 01/10/2025) con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha avviato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui all'oggetto e ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona, con contestuale richiesta del rilascio del parere endoprocedimentale sulle emissioni in atmosfera;
- Vista** la nota prot. n. 104/X del 06/02/2026 (prot. D.R.A. n. 8556 del 09/02/2026) con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha avviato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui all'oggetto e ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona;
- Vista** la nota di prot. D.R.A. n. 12614 del 25/02/2026 con cui questo Servizio, in riscontro alla nota di convocazione della conferenza di servizi ha comunicato che non risulta agli atti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente la trasmissione da parte del SUAP del Comune di Siracusa dell'istanza, delle successive integrazioni e della documentazione tecnica trasmessa in uno alla rinuncia dell'attività di gestione rifiuti citate nella suddetta nota di convocazione;
- Vista** l'istanza presentata dalla Società Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. al SUAP del Comune di Siracusa, inoltrata dallo stesso SUAP a questo Dipartimento con nota prot. n. 11920 del 26/02/2026 (prot. D.R.A. n. 13450, 13426, 13422 e 13421 del 27/02/2026), di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per lo stabilimento sito in C/da Grotta Perciata nel territorio del Comune di Siracusa destinato all'attività di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, comprensiva tra gli altri del seguente titolo abilitativo:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (modifica sostanziale per inserimento di nuova attività con emissioni in atmosfera);
 - autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (prosecuzione senza modifiche);
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP in accordo con il Libero Consorzio Comunale, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.R. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);
- Preso atto** che il gestore dichiara che lo stabilimento non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA;
- Esaminati** gli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA in oggetto e nelle successive integrazioni documentali pubblicati sul portale *Impresa per un Giorno*;
- Preso atto**, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato nei suddetti elaborati tecnico-progettuali che:
- lo stabilimento, oggetto del presente parere, è ubicato nel territorio del Comune di Siracusa in C/da Grotta Perciata - - Foglio di mappa n. 138, part.IIle n. 313 e 315;
 - nello stabilimento saranno presenti i seguenti impianti:
 - ✓ impianto per la produzione di conglomerato bituminoso (esistente);

- ✓ impianto per la produzione di conglomerato cementizio (nuovo);
- la potenzialità dichiarata è pari a:
 - ✓ 50.000 t/anno di produzione di conglomerati bituminosi;
 - ✓ 10.000 m³/anno di produzione di conglomerato cementizio
- il ciclo produttivo dell'esistente impianto di produzione di conglomerato bituminoso prevede le seguenti fasi:
 - ✓ dosaggio degli inerti a differente granulometria sulla base della miscela che si vuole ottenere;
 - ✓ trasporto degli inerti tramite nastro trasportatore al forno di essiccazione-riscaldamento munito di un bruciatore a olio combustibile BTZ15 di potenza termica pari a 14MW;
 - ✓ vagliatura e stoccaggio in silos degli inerti essiccati;
 - ✓ stoccaggio del bitume in n. 3 serbatoi metallici esterni di capacità pari a 30 m³ dotati di serpentine per la circolazione dell'olio diatermico riscaldato tramite una caldaia a BTZ 3/5 di potenza termica pari a 273.6 kW;
 - ✓ miscelazione dei materiali inerti con il bitume;
 - ✓ stoccaggio del conglomerato bituminoso in silos coibentato e successivo scarico sugli autocarri per il trasporto a destinazione nei luoghi di impiego
- l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso sarà dotato dei seguenti punti di emissione convogliate:
 - ✓ punto di emissione E1: a cui vengono convogliate le emissioni provenienti dalla fase di essiccazione degli inerti trattate con filtro a maniche;
 - ✓ punto di emissione E2: a cui vengono convogliate le emissioni provenienti dalla caldaia per il riscaldamento dell'olio diatermico alimentata a BTZ 3/5 di potenza termica pari a 273.6 kW
- le modifiche riguardano l'installazione di un impianto per la produzione di conglomerato cementizio composto da un sistema che possiede tramogge a quattro vasche per lo stoccaggio degli inerti e due silos per lo stoccaggio del cemento. L'impianto ha una potenzialità di 40 - 60 m³ all'ora di calcestruzzo. Un nastro trasportatore estrattore posto alla base delle vasche degli inerti li scarica su di un nastro trasportatore laterale che invia il materiale già pesato e selezionato alla bocca di carico delle autobetoniere per la produzione di calcestruzzo. Per abbattere le emissioni che si generano durante il carico delle autobetoniere, e durante il carico del cemento nei silos di stoccaggio, è installata una cappa aspirante collegata al box di carico delle autobetoniere ed agli sfiati dei silos di stoccaggio. L'aria aspirata e l'aria proveniente dagli sfiati dei silos di stoccaggio del cemento pretrattata con filtro WAM SILOSTOP viene trattata nel sistema di filtraggio WAM DRYBATCH B70 posto nell'immediate vicinanze della bocca di carico delle autobetoniere e convogliata al punto E3.

Preso atto che, sulla base di quanto dichiarato dal progettista, il bruciatore a BTZ di potenza termica pari a 14 MW a servizio del forno di essiccazione rientra nella definizione dei medi impianti di combustione di cui all'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che la caldaia a BTZ di potenza termica pari a 273,6 kW a servizio dei serbatoi metallici, sulla base dei criteri di aggregazione di cui dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, non rientra tra le attività in deroga ed è assoggettato al Titolo I della parte quinta del medesimo decreto;

Ritenuto che, sulla base di quanto dichiarato, non sia dovuto il parere preventivo, ai sensi dell'art 40 della L.R. 27/1986, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di rinnovo senza modifiche;

Ritenuto di poter procedere, nell'ambito del procedimento di A.U.A., alla formulazione del parere endoprocedimentale per il rinnovo con modifiche sostanziali dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui al D.R.S. n. 450 del 13/04/2006;

Fatte salve le competenze del Comune di Siracusa sulla conformità dello stabilimento al DPR 6 giugno 2001 n. 380 e le eventuali ulteriori prescrizioni del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, da rendere in conferenza di servizi ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Questo Ufficio, per quanto ritenuto, visto e considerato, esprime, per gli aspetti di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole per il rinnovo con modifiche sostanziali dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di A.U.A. ex D.P.R. 59/2013** per lo stabilimento sito nel territorio del Comune di Siracusa in C/da Grotta Perciata - - Foglio di mappa n. 138, part.IIle n. 313 e 315 – adibito all'attività di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, – gestore Società Francesco Ferrara Accardi & Figli S.r.l. - nel rispetto del valore limite di emissione e delle prescrizioni di seguito riportate.

Limiti di emissione

P.E.	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema di abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Forno essiccazione inerti impianto produzione conglomerati bituminosi ⁽¹⁾	36.000	Polveri NO _x SO _x C.O.V. I.P.A.	30 500 350 50 0,1	Filtro a maniche	Annuale
E2	Caldaia preriscaldamento bitume ⁽²⁾	380	Polveri NO _x SO _x	100 500 1700	Filtro a maniche	Annuale
E3	Impianto produzione conglomerati cementizi	5.000	Polveri	20	Sistema di filtraggio WAM DRYBATCH B70	Annuale

(1) VLE riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

(2) VLE riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa), la data di messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.
4. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
5. Tutti gli sfiati dei silos a servizio dell'impianto di produzione dei conglomerati bituminosi utilizzati per lo stoccaggio dei materiali inerti e del bitume dovranno essere dotati di idoneo sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia in grado di garantire il rispetto dei seguenti V.L.E.:
 - a) Polveri < 20 mg/Nm³;
 - b) I.P.A. < 0,1 mg/Nm³;
 - c) C.O.T < 50 mg/Nm³.
6. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
7. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - ✓ procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ✓ ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - ✓ comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito

registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

9. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

Emissioni diffuse

10. Per il contenimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti il Gestore dovrà rispettare tutte le pertinenti indicazioni contenute nella Parte I dell'Allegato V della Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

In particolare, in aggiunta alle misure già individuate nella relazione tecnica:

- ✓ i nastri trasportatori adibiti alla movimentazione degli inerti devono essere carterizzati;
 - ✓ il gestore dovrà adottare misure per il contenimento dell'emissioni di polveri durante lo scarico di inerti all'interno della tramoggia di carico quali velocità ridotta dello scarico e copertura con tettoia;
 - ✓ i mezzi adibiti al trasporto dei materiali inerti potenzialmente polverulenti, sia in ingresso che in uscita all'impianto, dovranno essere coperti con idonei teloni;
 - ✓ nelle fasi di scarico e di movimentazione degli inerti che possono dare luogo ad emissioni di polveri il gestore dovrà adottare misure di contenimento quali l'impiego di un impianto di nebulizzazione ad acqua;
 - ✓ i piazzali di transito e movimentazione dei mezzi dovranno essere pavimentati, umidificati e sottoposti a pulizia periodica. Inoltre periodicamente, bisognerà controllare lo stato della pavimentazione dei piazzali impermeabilizzati, disponendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso in cui si ravvisino fessurazioni, danneggiamenti o situazioni che possano comunque pregiudicare l'efficienza;
 - ✓ nel caso di eventi ventosi significativi (velocità del vento superiore a 10 m/s) il gestore dovrà provvedere a:
 - interrompere le operazioni di scarico di inerti all'interno della tramoggia di carico nelle giornate di intensa ventosità;
 - mantenere attivo l'impianto di umidificazione;
 - coprire i cumuli con teli ancorati al suolo;
 - ✓ i cumuli di materiali inerti in fase di stoccaggio non siano realizzati entro 3 metri dalla zona di recinzione e che la loro altezza deve essere superiore a 2 metri;
 - ✓ la velocità di transito dei mezzi all'interno delle aree di stabilimento non deve essere superiore a 30 km/h.
11. Il gestore è onerato a relazionare con periodicità annuale agli organi di controllo a decorrere dalla data di autorizzazione sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento, al fine della verifica della loro efficacia.

Monitoraggi e controlli

12. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;
13. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
14. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
15. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
16. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
17. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
18. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Gestore

fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/2013.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere, con le prescrizioni riportate, viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta e atti autorizzativi di altri soggetti competenti

F.to

Il Funzionario Direttivo

Dott.ssa Isabella Ferrara

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93)*

Il Dirigente responsabile del Servizio 1

Arch. Antonino Polizzi

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*

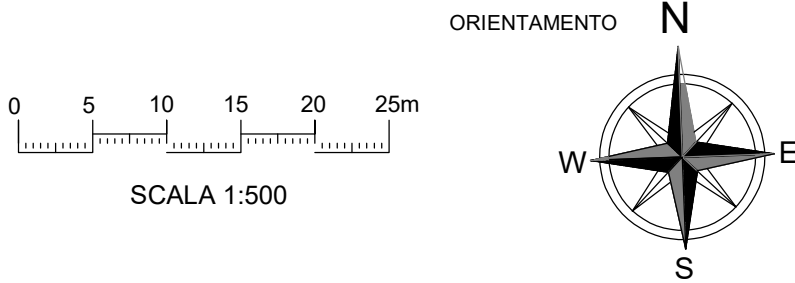
ALLEGATO C
PLANIMETRIA E PARTICOLARI

Scarico acque reflue
Punti emissione in atmosfera

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il frontespizio, è costituito dalla planimetria comprensiva del sistema di scarico dei reflui (fosse Imhoff e subirrigazione) e dei punti di emissione in atmosfera, acquisita dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 30435 dell'11/11/2025 dello stabilimento di produzione di conglomerato bituminoso e cementizio, gestito dalla Società **"FRANCESCO FERRARA ACCARDI & Figli S.r.l."**, sito in Siracusa, c/da Grotta Perciata identificato al N.C.E.U. al fgl 138, P.LLE 313, 315, del comune di Siracusa;

.

PLANIMETRIA GENERALE STABILIMENTO

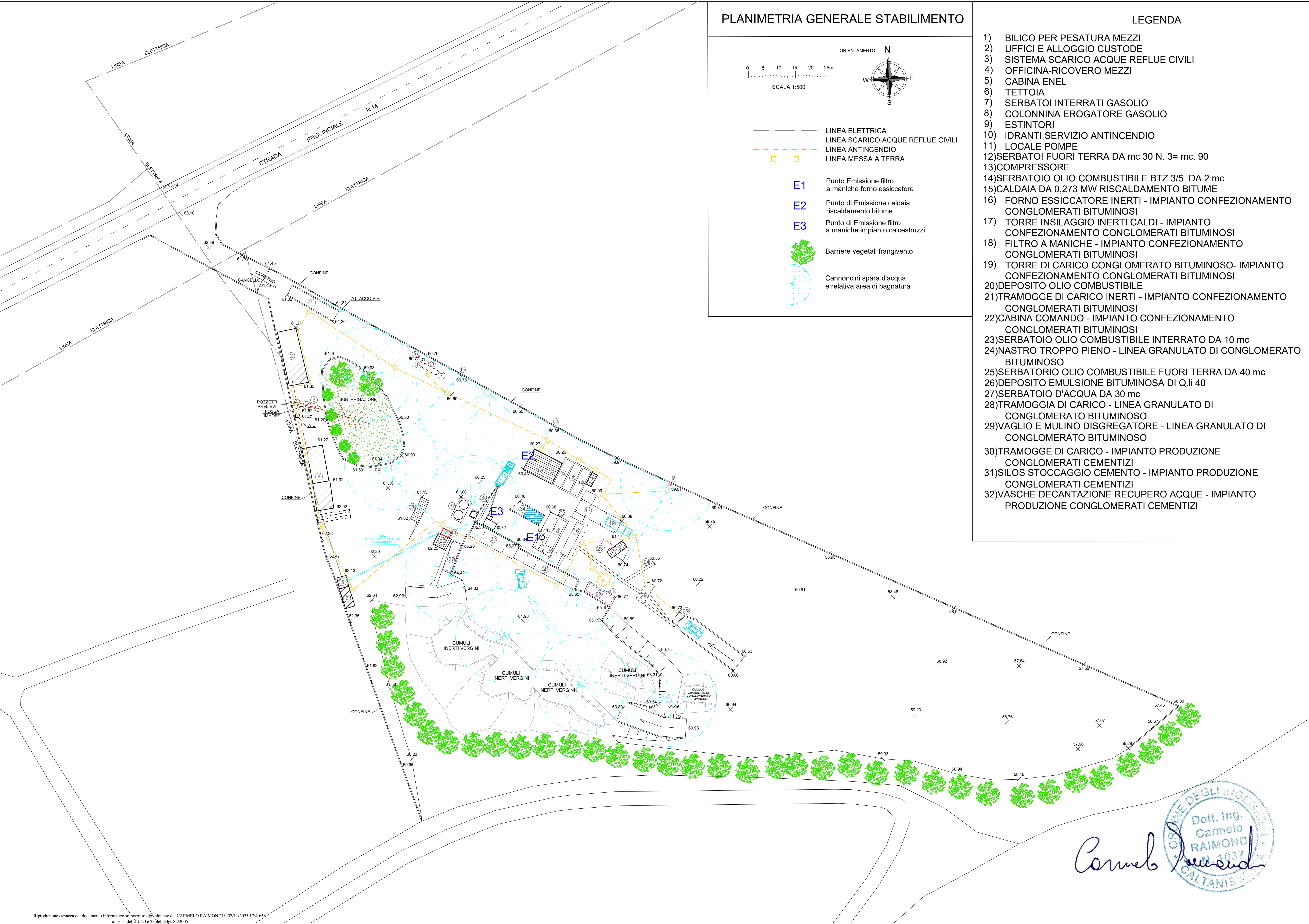


LINEA ELETTRICA
LINEA SCARICO ACQUE REFLUE CIVILI
LINEA ANTINCENDIO
LINEA MESSA A TERRA

E1 Punto Emissione filtro
a maniche forno essiccatore
E2 Punto di Emissione caldaia
riscaldamento bitume
E3 Punto di Emissione filtro
a maniche impianto calcestruzzi
Barriere vegetali frangivento
Cannoncini spara d'acqua
e relativa area di bagnatura

LEGENDA

- 1) BILICO PER PESATURA MEZZI
- 2) UFFICI E ALLOGGIO CUSTODE
- 3) SISTEMA SCARICO ACQUE REFLUE CIVILI
- 4) OFFICINA-RICOVERO MEZZI
- 5) CABINA ENEL
- 6) TETTOIA
- 7) SERBATOI INTERRATI GASOLIO
- 8) COLONNINA EROGATORE GASOLIO
- 9) ESTINTORI
- 10) IDRANTI SERVIZIO ANTINCENDIO
- 11) LOCALE POMPE
- 12)SERBATOI FUORI TERRA DA mc 30 N. 3= mc. 90
- 13)COMPRESSORE
- 14)SERBATOIO OLIO COMBUSTIBILE BTZ 3/5 DA 2 mc
- 15)CALDAIA DA 0,273 MW RISCALDAMENTO BITUME
- 16) FORNO ESSICCATORE INERTI - IMPIANTO CONFEZIONAMENTO CONGLOMERATI BITUMINOSI
- 17) TORRE INSILAGGIO INERTI CALDI - IMPIANTO CONFEZIONAMENTO CONGLOMERATI BITUMINOSI
- 18) FILTRO A MANICHE - IMPIANTO CONFEZIONAMENTO CONGLOMERATI BITUMINOSI
- 19) TORRE DI CARICO CONGLOMERATO BITUMINOSO- IMPIANTO CONFEZIONAMENTO CONGLOMERATI BITUMINOSI
- 20)DEPOSITO OLIO COMBUSTIBILE
- 21)TRAMOGGE DI CARICO INERTI - IMPIANTO CONFEZIONAMENTO CONGLOMERATI BITUMINOSI
- 22)CABINA COMANDO - IMPIANTO CONFEZIONAMENTO CONGLOMERATI BITUMINOSI
- 23)SERBATOIO OLIO COMBUSTIBILE INTERRATO DA 10 mc
- 24)NASTRO TROPPO PIENO - LINEA GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
- 25)SERBATORIO OLIO COMBUSTIBILE FUORI TERRA DA 40 mc
- 26)DEPOSITO EMULSIONE BITUMINOSA DI Q.li 40
- 27)SERBATOIO D'ACQUA DA 30 mc
- 28)TRAMOGGIA DI CARICO - LINEA GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
- 29)VAGLIO E MULINO DISGREGATORE - LINEA GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
- 30)TRAMOGGE DI CARICO - IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI
- 31)SILOS STOCCAGGIO CEMENTO - IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI
- 32)VASCHE DECANTAZIONE RECUPERO ACQUE - IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 845 del 16/04/2026

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 1061/2026

Oggetto: FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L. - SEDE LEGALE IN VIA XIII STRADA, N. 40, CATANIA - SEDE DELL'ATTIVITÀ IN C/DA GROTTA PERCIATA S.N., SIRACUSA. STABILIMENTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI SIRACUSA AL FGL 138, P.LLE 313, 315.
LAT. 15°09'18,3 - LONG. 37°01'53,1 (WGS84)
PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. AI SENSI DEL D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
• AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.
PRATICA SUAP N. 00137720876-04032020-1520 .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o

in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 16/04/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 845 del 16/04/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L. - SEDE LEGALE IN VIA XIII STRADA, N. 40, CATANIA - SEDE DELL'ATTIVITÀ IN C/DA GROTTA PERCIATA S.N., SIRACUSA. STABILIMENTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI SIRACUSA AL FGL 138, P.LLE 313, 315.

LAT. 15°09'18,3 - LONG. 37°01'53,1 (WGS84)

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. AI SENSI DEL D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.;
 - COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.
- PRATICA SUAP N. 00137720876-04032020-1520.

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 16/04/2026 al 01/05/2026

Siracusa li, 16/04/2026

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 845 del 16/04/2026

Oggetto: FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L. - SEDE LEGALE IN VIA XIII STRADA, N. 40, CATANIA - SEDE DELL'ATTIVITÀ IN C/DA GROTTA PERCIATA S.N., SIRACUSA. STABILIMENTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. DEL COMUNE DI SIRACUSA AL FGL 138, P.LLE 313, 315.

LAT. 15°09'18,3 - LONG. 37°01'53,1 (WGS84)

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. AI SENSI DEL D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.;
- AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, EX ART. 8, CO. 4, L. N. 447/1995.

PRATICA SUAP N. 00137720876-04032020-1520.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 16/04/2026 al 01/05/2026

Siracusa li, 04/05/2026

Sottoscritta
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale

